

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente un ricorso contro la dichiarazione della pubblica utilità  
della formazione di un nuovo piazzale « Alla Valle »  
nell'abitato di Mendrisio

(del 1. giugno 1965)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Vi trasmettiamo il ricorso del 16 luglio 1963 che il signor Franco Ghioldi, di Mendrisio (rappresentato dallo studio legale Maspoli-Nosedà, di Chiasso), ha inoltrato contro la risoluzione numero 3202 del 25 giugno 1963 con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto la pubblica utilità per l'opera di formazione di un nuovo piazzale « Alla Valle » nell'abitato di Mendrisio e concesso all'ente espropriante (Comune di Mendrisio) la facoltà di percepire contributi dai privati interessati.

Nel ricorso si adduce sostanzialmente quanto segue:

- a) Dalla risoluzione del Consiglio di Stato si deduce che il motivo principale in favore dell'esecuzione dell'opera sarebbe costituito da « una pretesa esigenza estetica », esigenza che è in contrasto con l'interesse pubblico di cui parla l'art. 2 L. Espr.
- b) Il voler aggravare il passivo del Comune con una spesa di oltre mezzo milione di franchi per scopi puramente estetici è in contrasto con l'interesse dei contribuenti e costituisce un motivo per negare la pubblica utilità dell'opera di cui si tratta.
- c) Pure il motivo, portato in favore della pubblica utilità, costituito dal fatto che la zona si trova in uno stato desolante dal punto di vista del decoro e dell'igiene e che le rive del torrente Morée sono deturpate da immondizie, non giustifica la prevista espropriazione. Del resto, a norma dell'art. 67 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, la pulizia delle rive del torrente Morée incombe al Comune.

In merito a queste obiezioni si osserva:

- ad a) Nella risoluzione del Consiglio di Stato è detto esplicitamente che « la formazione di un ampio piazzale che permetta la creazione di zone di posteggio e di sosta dei veicoli per tutta la zona del Centro Borgo e zone di verde a favore del pubblico » è da ritenere indispensabile (pag. 1, prima frase) e che il previsto piazzale, oltre che eliminare inconvenienti di ordine igienico ed estetico, « permetterà di risolvere, con soluzione molto soddisfacente e completa, il grosso problema del posteggio degli autoveicoli per tutta la zona del Centro Borgo, pur lasciando vaste ed opportune superfici di verde a favore del pubblico in genere » (pag. 4 in alto). Del resto gli scopi che, con l'attuazione dell'opera progettata, ci si prefigge di raggiungere sono stati, dall'ente espropriante, chiaramente precisati nella relazione tecnica che è stata deposta presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni e che il ricorrente ha avuto la possibilità di consultare.

Questi consistono:

- nella formazione di un'area di verde pubblico che elimini le rive del torrente Morée deturpato dalle immondizie;

- nella costruzione di un capace posteggio da servire per tutta la zona del centro Borgo;
- nel migliorare le condizioni igieniche ed estetiche della zona « Alla Valle »;
- nella creazione di una piazza in sostituzione della piazza del Ponte.

Inoltre i piani che sono stati esposti illustrano particolareggiatamente l'opera.

Il ricorrente per appoggiare la sua tesi, vale a dire per dimostrare che l'espropriazione è stata promossa principalmente per ragioni estetiche, fa quasi esclusivamente riferimento a espressioni contenute nel preavviso, inserito nella risoluzione impugnata, della Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio. Ora, come si sa, la Commissione predetta ha, in queste pratiche, il compito e la facoltà di esaminare se l'opera prevista possa dirsi o meno soddisfacente dal punto di vista estetico e, eventualmente, di suggerire determinate modifiche, ma niente di più. Non è infatti il preavviso di questa che è determinante per decidere se l'utilità pubblica esista o meno bensì quello del perito tecnico del Consiglio di Stato.

A torto quindi il ricorrente si attacca al preavviso di cui si parla, per dimostrare che le ragioni per cui « l'ente espropriante », come egli afferma (avrebbe dovuto dire, semmai, il Consiglio di Stato), ritiene utile che l'opera venga eseguita, sono essenzialmente di natura estetica. Se non si può negare che tali ragioni costituiscono pure uno degli scopi che, per mezzo dell'espropriazione, ci si prefigge di raggiungere, non si può neppure onestamente negare che il fine immediato cui l'ente espropriante tende è la creazione di un vasto posteggio (la cui utilità e impellente necessità il ricorrente non pone in dubbio) e la formazione di una nuova piazza in sostituzione di Piazza del Ponte, piazza che possa essere utilizzata per manifestazioni pubbliche o per qualsivoglia altro bisogno di natura pubblica. Il miglioramento estetico ed igienico di tutta la zona « Alla Valle », non rappresenta, in fondo, che uno scopo mediato, secondario dell'opera ed una conseguenza necessaria della realizzazione degli scopi principali: il raggiungimento di quello è infatti qui strettamente condizionato dall'attuazione di questi.

- ad b) Al Consiglio di Stato (come del resto anche al Gran Consiglio) spetta unicamente stabilire se i presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità esistano o no; allo stesso non incombe ancora assicurarsi se il Comune sia o non sia in grado di sopportare la spesa che la realizzazione dell'opera potrà presumibilmente richiedere. In ciò il Comune è autonomo. Quindi il fatto che il costo dell'opera sia ingente e che possa aggravare in modo sensibile il passivo del Comune non è, in nessun caso, un motivo valido per rifiutare la dichiarazione di pubblica utilità.
- ad c) Come già è stato fatto rilevare, l'eliminazione delle immondizie dalle rive del torrente Morée non è il motivo principale che ha indotto il Comune ad iniziare la procedura di espropriazione. Le critiche sollevate dal ricorrente a questo proposito, che partono dal presupposto errato che l'opera è destinata a soddisfare unicamente esigenze di natura estetica ed igienica, non sono perciò, a nostro avviso, pertinenti.

Oltre a ciò si fa osservare:

Il ricorrente mentre cerca, fondandosi di proposito sulle affermazioni della C.B.N., di far credere che l'espropriazione è stata intrapresa per ragioni puramente estetiche, non contesta, in nessuna parte del suo ricorso, l'assoluta necessità ed urgenza che esiste di risolvere, per il centro di Mendrisio, il problema dei posteggi

nonché di disporre, per il Comune, di una piazza che sostituisca adeguatamente Piazza del Ponte e possa servire per le manifestazioni pubbliche. E' noto infatti, e il ricorrente non lo pone in dubbio, che nell'abitato di Mendrisio le vaste aree pubbliche non abbondano.

Del resto se il Tribunale federale (RU 88-I-294) ha giudicato non arbitrario che un Comune possa riservarsi per i suoi bisogni futuri (purché, naturalmente, sia esattamente precisato quali sono questi bisogni futuri che si intende soddisfare e che sia ragionevolmente da attendersi che si realizzino) dei terreni privati, non si vede perché si possa anche soltanto mettere in dubbio il carattere di pubblica utilità di un'opera, quale quella in discussione, di attuale necessità.

Si rileva infine che il ricorrente non solleva, dal profilo tecnico, nessuna critica.

Per questi motivi chiediamo che il ricorso venga respinto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*A. Lafranchi*

p. o. Il Cancelliere :  
*Beati*

1870

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...